



agenzia spaziale
italiana

DISCIPLINARE

Documento: ND-PCF-2008-001

Data: 17/06/2008

Revisione: A1

Pagina: 1 di 13

Raccolta: Disciplinari

COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI

	UNITÀ-NOME	FIRMA	DATA
PREPARATO	AFC – <i>F. Micolitti</i> PCF – <i>M. De Angelis</i>	Firme e date depositate in originale presso l'Archivio Centrale dei documenti	
VERIFICATO	SDG – <i>M. Di Dio</i> AFC – <i>F. Tosone</i> PCF – <i>B. Tribioli</i>		
APPROVATO	Direttore Generale <i>Antonio Agostini</i>		
AUTORIZZATO	Presidente <i>Giovanni Fabrizio Bignami</i>		

Registro delle modifiche

Data	Motivo della revisione / Sezione del documento	Revisione
17/06/2008	Emissione formale del disciplinare in sostituzione del regolamento dei collaudi di cui alla delibera n. 100 del 16 settembre 1997.	A

ALLEGATI

Allegato A - Tabella dei compensi dei collaudatori

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO:

Server pubblico ASI




DISCIPLINARE

Documento: ND-PCF-2008-001
Data: 17/06/2008
Revisione: A1
Pagina: 2 di 13
Raccolta: Disciplinari

COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI

SOMMARIO

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1 - Definizioni.....	3
art. 2 - Scopo, oggetto e ambito di applicazione	3
art. 3 - Collaudatore e commissione di collaudo.....	3
art. 4 - Elenco dei collaudatori	4
Capo II - IL COLLAUDO ED I SUOI EFFETTI.....	5
art. 5 - Svolgimento dell'attività di collaudo.....	5
art. 6 - Lavori non autorizzati (difformità e/o eccedenze), carenze e vizi nell'esecuzione del lavoro.....	7
art. 7 - Certificato di collaudo	7
art. 8 - Penali.....	8
art. 9 - Lavori non collaudabili.....	9
art. 10 - Tempi e monitoraggio delle attività di collaudo.....	9
art. 11 - Approvazione del collaudo	10
art. 12 - Svincolo della cauzione e liquidazione del contraente	10
art. 13 - Obblighi del contraente nelle operazioni di collaudo	10
art. 14 - Responsabilità del contraente dopo l'approvazione del collaudo.....	11
Capo III - TRATTAMENTO ECONOMICO E SPESE DI COLLAUDO	11
art. 15 - Compenso per l'attività di collaudo	11
art. 16 - Compensi e spese di missione.....	11
Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	12
art. 17 - Entrata in vigore del disciplinare	12
art. 18 - Norme transitorie e finali	12

 <p>agenzia spaziale italiana</p>	<p>DISCIPLINARE</p>	<p>Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 3 di 13 Raccolta: Disciplinari</p>
<p>COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI</p>		

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Definizioni

Amministrazione o Ente: Agenzia Spaziale Italiana;

Attività contrattuali istituzionali: attività contrattuali aventi per oggetto la realizzazione di programmi in campo spaziale (cd. "istituzionali");

Programmi ASI: o programmi istituzionali, quelli relativi ad attività di studio, sviluppo e realizzazione di programmi, progetti, ricerche e sperimentazioni in campo spaziale ed aerospaziale, ivi inclusa la relativa gestione scientifica ed operativa;

Organo di collaudo: commissione di collaudo o collaudatore unico;

Personale ASI: il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato ed anche al personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso ASI;

Responsabile di programma (PM, Program Manager): colui che svolge attività di direzione, controllo ed attuazione dei programmi;

UO: unità organizzativa dell'ASI.

art. 2 - Scopo, oggetto e ambito di applicazione

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che le attività contrattuali istituzionali siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti aggiuntivi approvati.

In particolare sono oggetto di collaudo i contratti relativi alla fase di studio, progettazione, realizzazione, messa in opera e dismissione dei satelliti, sistemi, sottosistemi, carichi utili, esperimenti e parti di esse. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto. Sono altresì oggetto di collaudo i contratti per l'acquisizione di materiali e servizi collegati alle attività istituzionali di cui sopra.

Non sono comunque oggetto del presente disciplinare le opere civili (e gli impianti tecnologici connessi) per le quali si farà riferimento a quanto in vigore per il Ministero dei Lavori Pubblici (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

art. 3 - Collaudatore e commissione di collaudo


L'Ente, di norma entro 20 gg. dalla data di stipula del contratto, attribuisce l'incarico del collaudo a persone dotate delle necessarie competenze tecnico-scientifiche e/o giuridico-amministrative, commisurate alla tipologia e categoria di interventi oggetto di collaudo.

Il collaudo può essere affidato, in funzione della complessità delle attività da collaudare:

- ad un singolo collaudatore per contratti fino ad un importo massimo pari a € 1 milione (IVA esclusa);
- ad una commissione per i contratti con importo superiore a € 1 milione (IVA esclusa);

La commissione è composta da 3 membri, dei quali uno assume le funzioni di presidente.

L'incarico di collaudatore o di componente della commissione di collaudo è affidato di norma a personale dell'Agenzia Spaziale Italiana. Nel caso di progetti di particolare rilevanza e quando all'interno del personale

	DISCIPLINARE	Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 4 di 13 Raccolta: Disciplinari
COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI		

dell'ASI non siano disponibili competenze o risorse necessarie allo svolgimento dell'incarico di collaudatore, lo stesso potrà essere affidato ad esperti esterni.

La nomina dei collaudatori è disposta dal Presidente su proposta del Direttore Generale. La lettera di nomina deve essere restituita sottoscritta per accettazione. L'Ente comunica al contraente il nominativo del collaudatore o dei collaudatori costituenti l'organo di collaudo.

Non possono partecipare a commissioni di collaudo gli avvocati e i procuratori dello Stato, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili¹.

Non può essere nominato collaudatore:

- colui che abbia preso parte alla redazione del progetto, alla sorveglianza o alla direzione dei lavori;
- colui che abbia la funzione di disporre o di controllare i pagamenti durante lo svolgimento del rapporto contrattuale;
- membri degli Organi dell'ASI;
- soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del programma, del progetto o dell'intervento da collaudare;
- coloro che abbiano avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il contraente.

art. 4 - Elenco dei collaudatori

I collaudatori devono essere scelti da un apposito elenco pubblico dei collaudatori tenuto e gestito a cura dell'UO in materia contrattuale e periodicamente aggiornato, dove viene registrato il personale ASI esperto resosi disponibile ed idoneo a svolgere le attività di collaudo.


L'elenco è approvato dal DG che stabilisce le regole di ammissione, i relativi requisiti e le necessarie competenze per poter essere iscritto ed esso; l'assegnazione del collaudo è effettuata assicurando un'equilibrata distribuzione degli incarichi tra il personale, considerate le competenze professionali richieste.

Possono essere iscritti come membri esterni delle commissioni di collaudo soggetti appartenenti ad amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001² e s.m.i.) quali professori universitari o personale di Enti di ricerca; possono essere incaricati liberi professionisti che dichiarino la non sussistenza di situazioni di incompatibilità e conflitti di interesse, con espressa e incondizionata accettazione delle disposizioni e delle tariffe previste dal presente disciplinare, anche in deroga alle rispettive tariffe professionali previste dagli albi ed ordini di appartenenza.

L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'ASI.

¹ Rif. D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (art. 188), D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (artt. 120 e 141) e s.m.i..

² "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300." (comma così modificato dall'articolo 1 della legge n. 145 del 2002)

	DISCIPLINARE	Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 5 di 13 Raccolta: Disciplinari
COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI		

Capo II - IL COLLAUDO ED I SUOI EFFETTI

art. 5 - Svolgimento dell'attività di collaudo

Il collaudo si svolge secondo le seguenti fasi, di cui le prime due di competenza dell'organo di collaudo e la terza dell'Amministrazione:

1. Verifica della fornitura e/o del servizio e verifica della loro conformità al contratto ed agli eventuali atti aggiuntivi;
2. Emissione del certificato di collaudo;
3. Approvazione del collaudo da parte dell'Ente.

L'organo di collaudo acquisisce la documentazione dal responsabile di programma al fine di poter effettuare le verifiche ritenute necessarie per l'accertamento della corretta esecuzione delle attività stabilite dagli atti contrattuali.

Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le relative operazioni sono dirette dal componente che ha le funzioni di presidente.

L'organo di collaudo si pronuncia in occasione degli eventi, nei casi e nei tempi stabiliti dal contratto.

L'organo di collaudo durante lo svolgimento delle sue operazioni deve ispirarsi a criteri di efficienza ed economicità, ponendo in essere solo le attività strettamente e direttamente necessarie all'esecuzione del suo incarico come definito dal contratto e dal disciplinare di collaudo e adottando, a parità di efficacia, le misure di verifica economicamente più vantaggiose per l'ASI.

Si ha collaudo in corso d'opera nel caso in cui il contratto preveda che l'organo di collaudo, nel corso dei lavori, debba effettuare specifiche verifiche.

Il ricorso al collaudo in corso d'opera, denominato anche collaudo parziale, è di norma previsto nei seguenti casi:

- a) in caso di forniture e/o servizi di particolare complessità;
- b) quando trattasi di forniture e/o servizi da eseguirsi per partite o trattasi di lavori di lunga durata;
- c) quando l'esecuzione possa essere frazionata in più risultati parziali autonomi, distintamente individuabili o utilizzabili;
- d) quando il controllo di una determinata parte della fornitura e/o del servizio non sia più possibile dopo l'ultimazione di questi.

I collaudi in corso d'opera non escludono il collaudo finale della fornitura e/o del servizio nel suo complesso; il collaudo finale complessivo non è necessariamente la risultante dei collaudi parziali, potendo le singole parti essere state positivamente collaudate ed il collaudo finale non risultare positivo in parte o in toto.

Si ha il collaudo finale quando, al termine dei lavori previsto in contratto e, comunque, dopo la data di ultimazione degli stessi indicata dal responsabile di programma nell'apposita relazione per l'organo di collaudo, si procede all'accertamento definitivo dell'esattezza dell'adempimento da parte del contraente rispetto a quanto contrattualmente stabilito.

La **verifica della regolare esecuzione del lavoro** è effettuata attraverso accertamenti, prove e riscontri che l'organo di collaudo ritiene necessari.

Quando le verifiche di collaudo richiedono visite presso il contraente o presso altri enti esterni all'ASI, l'organo di collaudo fissa, entro i limiti stabiliti dal contratto, i tempi e le modalità con cui intende procedere,

	DISCIPLINARE	Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 6 di 13 Raccolta: Disciplinari
COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI		

informandone il responsabile di programma. Questi ne dà avviso al contraente. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari e rappresentanti di amministrazioni od Enti che, per speciali disposizioni, debbano intervenire al collaudo. Tali verifiche devono sempre svolgersi in presenza del contraente.

Le modalità di effettuazione delle verifiche saranno scelte dall'organo di collaudo in relazione alla tipologia, complessità e stato di approntamento della fornitura e/o del servizio e saranno basate sulle prescrizioni delle specifiche tecniche³ contrattuali, sulle norme tecniche, sulle procedure di prova prodotte dal contraente ed approvate dall'ASI, sulle massime di esperienza professionale e sulle regole dell'arte.

L'organo di collaudo può effettuare, con le modalità di cui sopra, ulteriori verifiche, rispetto a quelle previste contrattualmente, ritenute necessarie per accertare la corretta esecuzione del lavoro. L'organo di collaudo può in qualsiasi momento prendere visione o richiedere la messa a disposizione di ulteriore documentazione di progetto o l'esecuzione di prove e verifiche specifiche.

A conclusione delle verifiche, sia condotte in corso d'opera che finali, con riferimento anche alla relazione del responsabile di programma, l'organo di collaudo compila una relazione (denominata rispettivamente relazione di collaudo in corso d'opera e relazione di collaudo finale) nella quale inserisce, tra l'altro, le sue valutazioni circa l'andamento (tecnico e temporale) dei lavori ed il rispetto dei termini contrattuali includendo le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari ad eliminare gli eventuali problemi segnalati, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità del contraente e del responsabile di programma, per le parti di rispettiva competenza.

Nella relazione di collaudo finale l'organo di collaudo indicherà inoltre:

- a) se la fornitura e/o il servizio siano collaudabili e le eventuali condizioni o restrizioni che ne consentono il collaudo;
- b) i provvedimenti da prendere quando la fornitura e/o il servizio non siano collaudabili;
- c) le eventuali attività non contrattualizzate riscontrate nel collaudo della fornitura e/o del servizio e ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dal contratto;
- d) le eventuali attività non contrattualizzate riscontrate nel collaudo della fornitura e/o del servizio e non ritenute necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dal contratto;
- e) il calcolo per la liquidazione delle penali e delle trattenute;
- f) il credito del contraente.


La **relazione di collaudo** è atto esclusivo dell'organo di collaudo e pertanto non va sottoscritta dal contraente né dagli intervenuti a vario titolo alle verifiche di collaudo.

La/e relazione/i di collaudo (sia in corso d'opera sia finale) sono firmate da tutti i componenti della commissione. Nel caso in cui vi sia dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dalla relazione di collaudo. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso nelle relazioni di collaudo, ragioni che dovranno essere comunque valutate dall'Amministrazione.

Qualora la relazione finale di collaudo si concluda positivamente, l'organo di collaudo emette il **Certificato di collaudo** (attestazione sul completamento del processo di collaudo), il quale racchiude il giudizio finale dell'organo di collaudo sulla fornitura e/o sul servizio e contiene l'indicazione del saldo del corrispettivo da liquidare spettante al contraente. Il certificato di collaudo è un'attestazione che costituisce il presupposto necessario all'accettazione della fornitura e/o del servizio da parte della Amministrazione.

Dopo l'emissione del Certificato di collaudo, il Presidente dell'ASI procede alla sua approvazione (**approvazione del collaudo**) con decreto. Con tale atto l'Amministrazione fa proprio l'operato e le conclusioni dell'organo di

³ Con riferimento alla definizione di "specifiche tecniche" di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, allegato VIII, punto 1, lettera a) e b).

	DISCIPLINARE	Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 7 di 13 Raccolta: Disciplinari
COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI		

collaudo ed esprime la volontà di accettare la fornitura e/o il servizio e provvedere alla liquidazione del credito del contraente.

art. 6 - Lavori non autorizzati (difformità e/o eccedenze), carenze e vizi nell'esecuzione del lavoro

Qualora l'organo di collaudo riscontri lavori la cui esecuzione non sia stata preventivamente autorizzata (difformità e/o eccedenze), sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile di programma proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile di programma trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, al Direttore Generale e per conoscenza all'organo di collaudo ed al Presidente.

L'eventuale accettazione, da parte dell'Ente, delle difformità e/o eccedenze non preventivamente autorizzate, non libera il responsabile di programma, o comunque il personale incaricato, dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Qualora l'organo di collaudo accerti, durante il collaudo, carenze e vizi tali da non compromettere il risultato finale atteso della fornitura e/o del servizio e tali da non determinare l'assoluta inaccettabilità della stessa, all'Amministrazione competente, in concorso alternativo, o il diritto di esigere dalla controparte l'eliminazione delle carenze e dei vizi (che comporta l'obbligo per il contraente di procedere direttamente ai lavori senza diritto ad alcun rimborso di spese né ad ulteriore compenso) ovvero il diritto ad una proporzionale riduzione del prezzo, fatto salvo, in entrambi i casi, il diritto al risarcimento degli ulteriori eventuali danni causati dall'inesatto adempimento, per colpa del contraente.

In questi casi l'organo di collaudo è tenuto a concordare con il responsabile di programma il tempo da prescrivere al contraente per l'esecuzione dei lavori di completamento e non rilascerà il certificato di collaudo sino a che, da apposita dichiarazione del responsabile di programma, non risulti che il contraente ha completamente eseguito i lavori prescrittigli. Resta salva la facoltà dell'organo di collaudo, prima di deliberare, di effettuare proprie verifiche sulle attività di completamento.

Nel caso non sia possibile richiedere al contraente l'esecuzione dei lavori di completamento, l'organo di collaudo provvederà a chiudere il collaudo determinando l'ammontare delle deduzioni dal saldo finale per le attività riscontrate mancanti o difettose ed emetterà il certificato di collaudo.

Il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni sarà esercitato in sede di approvazione del certificato di collaudo.


art. 7 - Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- l'indicazione di tutte le relazioni della commissione e delle verifiche effettuate;
- l'indicazione delle eventuali difformità, eccedenze, carenze e vizi riscontrati nella fornitura e/o nel servizio;
- la certificazione di collaudo.

La certificazione di collaudo consiste:

- a) nel riassumere il costo della fornitura e/o del servizio, indicando le liquidazioni già effettuate, le modificazioni, le deduzioni e le motivazioni;

	DISCIPLINARE	Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 8 di 13 Raccolta: Disciplinari
COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI		

- b) nel dichiarare, salve le rettifiche che potrà apporvi l'Amministrazione, il saldo da liquidare e la collaudabilità della fornitura e/o del servizio e sotto quali condizioni;
- c) nel determinare l'importo delle eventuali penalità, degli eventuali danni che il contraente deve risarcire all'Amministrazione a termine di contratto;
- d) nell'esprimere un giudizio sulle attività contrattuali eseguite.

Il certificato di collaudo deve essere trasmesso per la sua accettazione al contraente, il quale deve sottoscriverlo nel termine perentorio che gli sarà prefissato nell'atto di comunicazione e che non può essere maggiore di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le riserve e/o osservazioni e/o domande che ritiene di proprio interesse rispetto alle operazioni di collaudo. Su di esse si esprime l'organo di collaudo, sentito il responsabile di programma, anche sulla base delle ulteriori informazioni che giudichi opportuno assumere e dei nuovi accertamenti che ritenga di eseguire.

Il certificato di collaudo e le risultanze di esso sono accettate dal contraente qualora il certificato stesso venga firmato nel termine fissato ed indicato nel certificato senza proporre riserve e/o osservazioni e/o domande motivate.

L'organo di collaudo, in caso di riserve e/o osservazioni e/o domande motivate da parte del contraente riconosciute accettabili, provvede a rimettere il certificato in conformità ad esse.

Se l'organo di collaudo non riconosce accettabili, parzialmente o totalmente, le riserve del contraente e per tale motivo il contraente persiste nella non accettazione delle risultanze del collaudo, il Direttore Generale, trascorsi due mesi dall'emissione del certificato, sentito il responsabile di programma, può sottoporre il collaudo all'approvazione del Presidente con l'indicazione delle riserve del contraente o può proporre al Presidente un nuovo collaudo o porre in essere gli adeguati provvedimenti consentiti in materia dalla normativa vigente.

Qualora il contraente non firmi il certificato nel termine fissatogli, il certificato di collaudo e le risultanze di esso si considerano da lui come accettate.

Fino a quando non sopraggiunge l'approvazione dell'Ente il certificato di collaudo ha carattere provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo solo con l'atto formale di approvazione da parte dell'Ente, ovvero decorsi due anni dalla data della emissione del certificato stesso ancorché non sia intervenuto l'atto formale di approvazione.

Nell'arco di tale periodo il contraente è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi della fornitura e/o del servizio, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo di cui all'art. 12 - .

art. 8 - Penali

Nel certificato di collaudo l'organo di collaudo deve quantificare le penali⁴ per ritardo nell'esecuzione del lavoro che a termine di contratto siano applicabili nei confronti del contraente.


Per conseguire la disapplicazione delle penali, il contraente deve farne motivata richiesta nelle sue riserve al certificato di collaudo. Il contraente decade dal diritto di chiedere la disapplicazione delle penali qualora questa non sia espressamente richiesta con le riserve apposte sul certificato di collaudo.

Per l'ASI competente a pronunciarsi sulla domanda di disapplicazione delle penali è il Presidente⁵.

Qualora l'organo accerti in fase di verifica la non responsabilità del contraente per i ritardi riscontrati rispetto al termine contrattuale dei lavori (dovuti a causa di forza maggiore dichiarata dal contraente nei termini previsti dal contratto ed in vigenza di quest'ultimo), ne espone le motivazioni nella relazione di collaudo e non determina la penale nel certificato.

⁴ Nella applicazione della penale s'incorre al verificarsi del ritardo (temporale) rispetto ai termini contrattualmente previsti. La non imputabilità del ritardo al contraente, può solo dar diritto a quest'ultimo di ottenere, qualora siano ritenute valide le ragioni, la disapplicazione della penale.

⁵ Art. 60 comma 3 del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza (RACF).

	DISCIPLINARE	Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 9 di 13 Raccolta: Disciplinari
COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI		

art. 9 - Lavori non collaudabili

L'organo di collaudo, laddove abbia ritenuto non collaudabile la fornitura e/o il servizio eseguiti dal contraente, per difetti o mancanze tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, del tutto inadatto alla sua destinazione, non emette il certificato di collaudo e ne informa l'Ente trasmettendo, tramite il responsabile di programma, per le ulteriori sue determinazioni, la relazione o le relazioni di cui all'art. 5 - che comprenderanno, oltre alla motivazione della non collaudabilità della fornitura e/o del servizio, anche i provvedimenti in proposito che l'organo di collaudo ritiene che l'Ente debba assumere.

Il responsabile di programma informa quindi il contraente sull'esito del collaudo.

Il Direttore Generale, sentito il responsabile di programma, che ha acquisito le eventuali osservazioni del contraente in merito alla non collaudabilità della fornitura e/o del servizio, assume le necessarie determinazioni che saranno sottoposte al Presidente.

Le relative determinazioni sono notificate al contraente.

art. 10 - Tempi e monitoraggio delle attività di collaudo

Il collaudo finale deve essere concluso con l'emissione della relazione finale e del Certificato di collaudo entro il termine indicato nella lettera di nomina dell'organo di collaudo, e comunque in un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, indicata dal responsabile di programma nella relazione sulle attività svolte per l'organo di collaudo.

I collaudi in corso d'opera (sia previsti contrattualmente o decisi dall'organo di collaudo) debbono essere conclusi con l'emissione della relazione di collaudo entro 30 giorni dalla data di effettuazione della/e verifica/e.


Se le operazioni di collaudo si prolungano rispetto ai termini stabiliti nel presente disciplinare, l'organo di collaudo (il presidente in caso di commissione di collaudo) lo comunica al Direttore Generale, ed al contraente tramite il responsabile di programma.

Il monitoraggio dei tempi delle attività di collaudo è svolto dall'UO a cui l'ASI ha affidato la competenza in materia di collaudi, che riferisce periodicamente all'UO responsabile dell'efficienza dei processi interni ed al Direttore Generale.

Nel caso in cui, in sede di monitoraggio, vengano riscontrate anomalie nei tempi delle operazioni di collaudo, rispetto ai termini stabiliti, che richiedano interventi urgenti a tutela dell'ASI, l'UO competente in materia di collaudi riferisce all'Ispettore Generale per gli accertamenti e le iniziative di competenza ed al Direttore Generale per l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'Ente.

Nel caso che siano riscontrati ritardi ingiustificati o imputabili all'organo di collaudo o ad uno dei suoi componenti il Direttore Generale ASI, su proposta del responsabile di programma, assegna un termine non superiore a 30 giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali può proporre al Presidente dell'ASI la revoca dell'incarico, fatte salve eventuali azioni di responsabilità per danni arrecati all'Ente che l'ASI ritenga di dover assumere nei confronti dei collaudatori.

Inoltre, in casi di particolare necessità ed urgenza connessa al buon andamento complessivo delle attività, l'Ispettore generale può, di propria iniziativa o su segnalazione del Direttore Generale, sottoporre al Presidente una motivata e articolata proposta di esercizio di poteri sostitutivi, illustrando le risultanze dello stato degli atti relativi, adeguatamente integrata e verificata con elementi di sommaria valutazione tecnica ed amministrativa dello stesso Ispettore generale. In tali casi eccezionali l'intervento sostitutivo avviene con persistenza della responsabilità dell'organo di collaudo, salvo prova contraria.

 <p>agenzia spaziale italiana</p>	<p>DISCIPLINARE</p>	<p>Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 10 di 13 Raccolta: Disciplinari</p>
<p>COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI</p>		

art. 11 - Approvazione del collaudo

Il certificato di collaudo deve essere approvato con decreto dal Presidente entro due mesi dalla data di emissione del certificato stesso; il provvedimento di approvazione è comunicato al contraente. Finché non sia intervenuta l'approvazione del certificato di collaudo, l'Ente ha la facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

In sede di approvazione del collaudo l'Amministrazione, con atto del Presidente, farà valere nei riguardi del contraente il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti per effetto di:

- carenze e vizi nella realizzazione della fornitura e/o del servizio (art. 6 - di cui al presente disciplinare);
- ritardi, non dovuti a causa di forza maggiore, nell'esecuzione delle attività (art. 8 - di cui al presente disciplinare).

Qualora l'Ente (con atto del Presidente) non condivida la conclusione dell'organo di collaudo che abbia ritenuto la fornitura e/o il servizio collaudabili, potrà ordinare un nuovo collaudo oppure potrà, senza disporre una nuova collaudazione, negare l'approvazione al collaudo già effettuato e quindi rifiutare la fornitura e/o il servizio.

art. 12 - Svincolo della cauzione e liquidazione del contraente

Dopo l'emissione del decreto di approvazione del certificato di collaudo, si procede allo svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale prestato dal contraente a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, allo svincolo delle ritenute o delle fideiussioni sostitutive operate negli stati di avanzamento (ove previsto dal certificato di collaudo) ed al pagamento della rata di saldo.

Decorso inutilmente il termine di due mesi, di cui al precedente art. 11 - , senza che il certificato di collaudo sia approvato, il contraente, salvo il caso che la mancata approvazione dipenda da fatto a lui imputabile, acquista il diritto, restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, al pagamento del deposito cauzionale (o dello svincolo della relativa fideiussione sostitutiva) ed al pagamento di tutte le somme trattenute a titolo di garanzia (o dello svincolo delle relative fideiussioni sostitutive).

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il contraente, previo rilascio di garanzia fideiussoria di pari importo, può anche richiedere il pagamento della rata di saldo.

In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma degli artt. 1665 e 1666 del codice civile, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura e/o del servizio o di parte di essa.


art. 13 - Obblighi del contraente nelle operazioni di collaudo

Il contraente deve prestare all'organo di collaudo tutta l'assistenza e la cooperazione necessaria al corretto svolgimento delle operazioni di collaudo.

Il contraente ha anche l'obbligo di prestare l'attività materiale necessaria per i controlli e di sopportare le spese per gli stessi. Il contraente deve, a propria cura e spesa, mettere a disposizione del collaudatore il personale ed i mezzi d'opera che gli vengono richiesti per eseguire le operazioni di riscontro, gli esperimenti ed in generale tutte quelle operazioni che si ravviseranno necessarie da parte del collaudatore.

Pure a carico del contraente, se non diversamente disposto dal contratto, sono la custodia e la manutenzione della fornitura, la cura e le spese necessarie per rimettere in pristino quelle parti della fornitura che fossero state alterate nell'eseguire le verifiche.

Nel caso che il contraente manchi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto di ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito del contraente.

	DISCIPLINARE	Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 11 di 13 Raccolta: Disciplinari
COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI		

art. 14 - Responsabilità del contraente dopo l'approvazione del collaudo

Dopo l'approvazione favorevole del collaudo, il contraente rimane comunque responsabile, a norma dell'art. 19 del capitolato generale dei contratti ASI, per le difformità ed i vizi occulti della fornitura e/o del servizio, che dovessero successivamente emergere.

Capo III - TRATTAMENTO ECONOMICO E SPESE DI COLLAUDO

art. 15 - Compenso per l'attività di collaudo

A ciascun collaudatore⁶ è corrisposto un compenso come indicato nell'allegato "A" di cui al presente disciplinare. Il compenso è riferito all'intera attività di collaudo.

In caso di partecipazione parziale di un collaudatore ai lavori di collaudo, il suo compenso è commisurato alla percentuale di valore collaudato (rispetto al valore totale dell'attività) applicata all'ammontare totale del compenso previsto nell'allegato "A".

Nel caso che la commissione di collaudo sia composta da rappresentanti scelti dall'ASI e da rappresentanti scelti da altri Enti cointeressati all'esecuzione ed al finanziamento del programma, ogni Ente cointeressato provvederà alle liquidazioni dei compensi dei propri rappresentanti secondo le rispettive normative.

Il compenso è liquidato in una unica soluzione entro 2 mesi dall'approvazione del collaudo o in caso di non approvazione nei termini stabiliti dal presente disciplinare, entro 6 mesi dalla emissione del certificato stesso.

In caso di lavori ritenuti non collaudabili e per i quali non si proceda con l'emissione del certificato di collaudo, il termine dei 6 mesi decorre dalla data di trasmissione della relazione di collaudo al Presidente.

art. 16 - Compensi e spese di missione

Compensi:

- ai membri delle commissioni di collaudo dipendenti dell'Agenzia i compensi saranno liquidati e pagati secondo le modalità in vigore al momento del collaudo;
- i membri esterni non in possesso di partita IVA dovranno presentare ricevuta con ritenuta d'acconto;
- ai membri esterni possessori di partita IVA, i compensi saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura.


Spese di missione

Le spese di missione saranno rimborsate dall'ASI a seguito della presentazione della documentazione di supporto delle spese sostenute, come specificato di seguito:

- ai membri delle commissioni di collaudo dipendenti dell'Agenzia si applica la normativa relativa al trattamento di missione dell'ASI, in vigore al momento del collaudo;
- ai membri esterni, dipendenti della Pubblica Amministrazione, si applica la normativa dell'ASI con i parametri del ruolo, livello e qualifica previsti dai Regolamenti dell'Amministrazione di appartenenza.

Il presidente della commissione di collaudo comunica al responsabile del centro di costo a cui afferisce il contratto, le convocazioni della commissione e delle missioni necessarie. In caso di collaudatore unico, quest'ultimo provvede, direttamente, a comunicare al responsabile le missioni necessarie allo svolgimento delle

⁶ Ai membri interni all'Agenzia tale compenso vale a titolo di indennità per la specificità del compito assegnato e delle relative responsabilità.

	DISCIPLINARE	Documento: ND-PCF-2008-001 Data: 17/06/2008 Revisione: A1 Pagina: 12 di 13 Raccolta: Disciplinari
COLLAUDO DEI CONTRATTI PER I PROGRAMMI ISTITUZIONALI DELL'ASI		

attività di collaudo. L'autorizzazione alle missioni è rilasciata secondo la normativa vigente relativa al trattamento di missione dell'ASI.

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

art. 17 - Entrata in vigore del disciplinare

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Organo di governo dell'ASI.

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il precedente regolamento e tutti gli altri provvedimenti ASI emessi in materia di collaudi.

art. 18 - Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente disciplinare si applicano a tutti gli organi di collaudo in essere che, alla data dell'entrata in vigore dello stesso, non abbiano già emesso il certificato di collaudo, ad esclusione:

- delle disposizioni di cui al precedente art. 3 - che modificano i criteri di nomina dei collaudatori stabiliti dal precedente regolamento
- degli importi di cui all'allegato A del presente disciplinare "Tabella dei compensi dei collaudatori",

che si applicano solo per le nomine degli organi di collaudo successive alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Con l'entrata in vigore del presente disciplinare, per tutti i collaudi non conclusi per i quali siano trascorsi più di 6 mesi dalla data di fine lavori, i relativi organi di collaudo a tale compito nominati possono essere dichiarati decaduti dal Presidente su proposta del Direttore Generale, previa verifica delle motivazioni della mancata conclusione del collaudo.

Nelle more dell'approvazione dell'elenco di cui al precedente art. 4, l'individuazione dei collaudatori stessi continua ad essere effettuata con riferimento al database dei collaudi.



**ALLEGATO "A"
AL DISCIPLINARE**

Documento: ND-PCF-2008-001
Data: 04/03/2008
Revisione: A
Pagina: 13 di 13
Raccolta: Disciplinari

COLLAUDO DEI PROGRAMMI ASI

TABELLA DEI COMPENSI DEI COLLAUDATORI

COMPENSI PER IL COLLAUDATORE UNICO

Per contratti fino a € 1.000.000,00:

- collaudatore interno all'Agenzia € 300,00
- collaudatore esterno all'Agenzia € 600,00

COMPENSI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI COLLAUDO

Prezzo contrattuale fino a € 1.000.000,00:

- collaudatore interno all'Agenzia € 200,00
- collaudatore esterno all'Agenzia € 400,00

Prezzo contrattuale da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00:

- collaudatore interno all'Agenzia € 300,00
- collaudatore esterno all'Agenzia € 700,00

Prezzo contrattuale da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00:

- collaudatore interno all'Agenzia € 800,00
- collaudatore esterno all'Agenzia € 2.500,00

Prezzo contrattuale da € 20.000.000,01 a € 100.000.000,00:

- collaudatore interno all'Agenzia € 2.000,00
- collaudatore esterno all'Agenzia € 6.500,00

Prezzo contrattuale superiore a € 100.000.000,00:

- collaudatore interno all'Agenzia € 3.500,00
- collaudatore esterno all'Agenzia € 12.500,00

Per prezzo contrattuale si intende il prezzo del contratto e di eventuali atti aggiuntivi, al netto di imposte, revisione prezzi e ogni altro onere.